

IL TRIBUNALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ACCOGLIE IL RICORSO DELLA FABER CHIMICA DI FABRIANO

# Sul brevetto europeo

*“La qualità è distintiva e non crea confusione sul mercato”*

La sentenza 20 aprile 2005 del Tribunale di primo grado delle Comunità Europee in Lussemburgo, passata in giudicato, segna una svolta epocale nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 8 del Regolamento UE 40/94 (marchio comunitario).

I giudici (presidente: J.Pirrung; Nj. Forwood e S.Papasavvas) hanno accolto il ricorso della società fabrianese Faber Chimica Srl contro l'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) di Alicante (Spagna), che aveva accolto il precedente ricorso della società iberica Industrias Químicas Naber S.A. Nabersa (Valencia), depositaria dal 1975 del marchio “NABER”, contro quello “FABER” che ne chiedeva la registrazione UE in Valencia (sede dell'UAMI per tutta l'Europa).

A suffragio delle ragioni della società iberica, l'UAMI riteneva che il marchio comunitario FABER non potesse essere rilasciato poiché identico e somigliante al marchio NABER, oltre all'identità dei prodotti delle due società, sussistendo un rischio di confusione per il pubblico, soprattutto in Spagna. E' così scaturita una controversia, dal 1997, a colpi di perizie, interpretazioni, esempi atti a delucidare la diversità, anche fonetica, tra prodotto e tra il marchio iberico NABER e il fabrianese FABER.

Dopo l'agguerrita discussione del 9.1.2005, il Tribunale Europeo ha accolto i motivi della Faber Chimica srl, ritenendo che non sussiste il pericolo di confusione tra il marchio, preesistente, della NABER spagnola e il marchio di cui si chiedeva la registrazione europea: “FABER” appunto.

Tale decisione ha accolto la prospettiva di questa difesa che ha dimostrato come i prodotti della società fabrianese, essendo destinati ad un consumatore “professionale” (operatori del settore), non integrano la fattispecie di cui al disposto del Reg. 40/94, non essendoci somiglianza tra i prodotti e i servizi, né conseguente confusione. Ciò per il fatto, dimostrato in atti, che il consumatore risulta assolutamente in grado di saper riconoscere e distinguere per qualità e provenienza i prodotti rispettivi.

Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha altresì condannato l'istituzione europea UAMI al pagamento delle spese. Salta così un “preconcetto” storico che vedeva riconosciuto il diritto del depositario di un marchio anteriore, nei confronti di chiunque richiedeva il riconoscimento di un marchio, europeo, nel medesimo settore.

L'elemento caratterizzante accolto dai giudici euro-



pei è nella capacità distintiva dei prodotti/servizi rispetto al consumatore finale che, nel caso “è un pubblico specializzato, dotato di un grado di attenzione più elevato di quello del consumatore medio”, così i giudici in conclusione della motivazione.

Dunque, la qualità trova tutela anche con il diritto a registrare il marchio distintivo, al di là del diritto preesistente di chi, titolare di un altro marchio, produca prodotti simili o affini di non “pari” qualità. Questo principio, che definirei epocale - seppur nella logica delle cose - è stato per la prima volta sancito per effetto di un ricorso proposto da una azienda marchigiana.

Dello stesso tutte le società europee potranno avvalersi, o comunque sottostare, così come dovranno attenersi le società extra-UE che intendano far riconoscere i propri marchi all'interno della UE.

La qualità, per tanto, diviene elemento “distintivo” originante il “diritto” del produttore a registrare un marchio che ne distingua, in via esclusiva, i propri servizi/prodotti.

Passa attraverso tale privativa industriale la difesa degli interessi dell'impresa, garantendo al consumatore la percezione della qualità, promessa e vantata, del prodotto, sapendone percepire altresì la “provenienza”.